Università degli Studi di Catania

Crimini informatici

Seminario del corso di Digital forensics

Ignazio Zangara

Corso di laurea in Informatica
Anno accademico 2023/2024

Principali 'beni' minacciati o lesi

- Stato, amministrazioni e servizi pubblici
- Patrimonio
- Persona (integrità fisica, morale, psicologica, ...)
- Ordine pubblico
- Fede pubblica
- ▶ Reati commessi mediante l'utilizzo degli strumenti informatici
- ► Reati a danno degli strumenti informatici

Cybercrime

Le fattispecie di reato più comuni riguardano

- hacking (in senso ampio)
- diffusione di virus informatici
- cyberstalking
- cyberterrorismo e propaganda
- diffamazione (web, social media, ...)
- furto di identità, truffe e frodi
- pedofilia e reati a sfondo sessuale

La rilevanza internazionale del fenomeno del Cybercrime ha trovato pieno riconoscimento con la **Convenzione di Budapest in data 23 novembre 2001**. Tale Convenzione rappresenta il primo accordo internazionale riguardante i reati commessi tramite internet o altre reti informatiche. La Convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano con la legge del 18 marzo 2008 n. 48

Software

La L. 633/1941, <u>art. 171 bis</u> punisce con la reclusione e la multa:

- chi <u>abusivamente duplica</u>, al fine di trarne **profitto**, programmi per elaboratori protetti (SIAE);
- chi *predispone* o *utilizza qualsiasi mezzo* inteso unicamente a consentire o facilitare la <u>rimozione arbitraria</u> o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma;
- chi riproduce su supporti non contrassegnati SIAE il contenuto di una **banca dati** al fine di trarne <u>profitto</u>

Art. 635-bis c.p. 'Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici'

"Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione ..."

Se il fatto è commesso con <u>violenza</u> alla persona o con <u>minaccia</u> ovvero con abuso della qualità di <u>operatore di sistema</u> la pena della reclusione si aggrava (*novella del 2016*)

Art. 635-quater c.p. 'Danneggiamento di sistemi informatici o telematici'

"Chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, *distrugge*, *danneggia*, *rende*, in tutto o in parte, *inservibili* sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione"

Art. 635-ter c.p. 'Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità'

"Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo **Stato** o da altro **ente pubblico** o ad essi pertinenti, o comunque di **pubblica utilità**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni"

Domicilio informatico

Art. 615-ter c.p. 'Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico'

"Chiunque abusivamente *si introduce* in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi *si mantiene* contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione ..."

Art. 615-quater c.p. 'Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici'

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente *si procura*, *riproduce*, *diffonde*, *comunica* o *consegna* codici, parole chiave o altri **mezzi idonei all'accesso** ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione e con la multa"

Virus



Art. 615-quinquies c.p. 'Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico'

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329"

Elemento psicologico

Frode informatica

Art. 640-ter c.p.

Chiunque, <u>alterando</u> in qualsiasi modo <u>il funzionamento</u> di un sistema informatico o telematico o <u>intervenendo senza diritto</u> con qualsiasi modalità <u>su dati, informazioni o programmi</u> contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un <u>ingiusto profitto</u> con <u>altrui danno</u>, è punito con la reclusione e con la multa.

. . .

La pena è aumentata se il fatto è commesso con <u>furto o indebito</u> utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

. . .

Corrispondenza informatica

Art. 617-quater c.p. 'Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche'

"Chiunque <u>fraudolentemente</u> **intercetta** comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le **impedisce** o le **interrompe**, è punito con la reclusione"

La stessa pena si applica a chiunque **rivela**, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni (intercettate)

Art. 617-quinquies c.p. 'Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche'

"Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni ... è punito con la reclusione"

Corrispondenza informatica (segue)

Art. 617-sexies c.p. 'Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche'

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, **forma falsamente** ovvero **altera** o **sopprime**, in tutto o in parte, *il contenuto*, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione"

I casi in cui le **intercettazioni** sono **legittimate** sono espressamente previsti dall'**art. 266 c.p.p.**

Pedopornografia

Art. 600-ter, 3° co. c.p. "Chiunque,...con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico..., ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione e con la multa..."

Chiunque ... offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma ... la pena è aumentata ... ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque assiste a **esibizioni o spettacoli** pornografici in cui siano coinvolti **minori** di anni diciotto

Revenge porn

Art. 612-ter c.p. "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"

"... chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, <u>invia, consegna, cede, pubblica o diffonde</u> **immagini o video a contenuto sessualmente esplicito**, destinati a rimanere **privati**, <u>senza il consenso</u> delle persone rappresentate, è punito con la reclusione ... e con la multa ..."

Reinoltro, relazioni personali e particolari stati